



ERNESTO CAPRINO
Notaio

Via dei Castagni 60 - Vignanello
Tel. 0761/756769
Email: ecaprino@notariato.it

Repertorio n. 5016

Raccolta n. 3893

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il trentuno ottobre duemilaventi

31 ottobre 2020

alla ore dieci, in Roma, Via Silvestri 226, innanzi a me Ernesto Caprino, notaio in Vignanello, iscritto al collegio dei distretti riuniti di Viterbo e Rieti,

è presente

il signor Sergio DE CICCO, nato a Roma il 21 marzo 1962, domiciliato per la carica ove appresso, nella qualità di Presidente della associazione di volontariato "PUER ONLUS" con sede in Roma, Via Silvestri n. 226, codice fiscale 97102880586, iscritta nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma col numero 994/2014 e nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Lazio con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 872 del 9 maggio 1994.

Il comparente, della cui identità personale sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in seconda convocazione, l'assemblea degli associati della predetta associazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

aggiornamento dello statuto come previsto dalla riforma del Terzo Settore.


Assume la presidenza, a norma di statuto, il suddetto comparente, il quale, dato atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione per oggi, ore dieci, in questo luogo;
- che l'assemblea di prima convocazione, fissata per il 30 ottobre 2020 alle ore ventitrè, è andata deserta;
- che con sè medesimo, associato e Presidente dell'associazione, in proprio e - per delega acquisita agli atti della associazione - in rappresentanza dell'associato Raimondo Francesco, sono presenti i signori:
Simone Cellitti, associato e Vice Presidente dell'associazione, in proprio ed in rappresentanza dell'associato Fenu Raimondo, per delega acquisita agli atti dell'associazione;
Giuseppina Fortino, associata, in proprio ed in rappresentanza dell'associato Baiocco Giancarlo, per delega acquisita agli atti dell'associazione;
- di essersi personalmente accertato dell'identità e della legittimazione di ciascuno degli intervenuti;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno, e nessuno si oppone alla loro trattazione,

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Aperta la discussione, il Presidente espone che si rende op-



REGISTRATO A VITERBO

il 06/11/2020

AL N. 9913

SERIE 1T

portuno adeguare lo statuto associativo alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore, al fine di iscrivere l'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al momento in cui si renderà operativo, con tutte le conseguenze positive soprattutto sul piano fiscale. Indi il Presidente illustra brevemente le principali modifiche apportate all'attuale statuto.

L'assemblea, dopo breve discussione, per alzata di mano, all'unanimità dei presenti,

delibera:

a) di approvare un nuovo testo di statuto associativo, comprensivo delle intervenute modifiche, che al presente verbale si allega sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane al comparente;

b) di conferire al Presidente mandato per l'esecuzione di quanto deliberato, e di autorizzarlo ad apportare allo statuto allegato le modifiche che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione nei registri del Terzo Settore e nel registro delle persone giuridiche.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e cinquanta minuti.

Il presente verbale è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore), essendo le deliberazioni che documenta finalizzate esclusivamente all'adeguamento dello statuto associativo alla riforma del Terzo Settore.

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno su di un foglio per quattro pagine, ho dato lettura al comparente, che lo approva.

Viene sottoscritto alle ore dodici.

De Cicco Sergio

Ernesto Caprino

Allegato "A" al n. 5016 di Repertorio ed al n. 3893 di Raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PUER ODV"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - ATTIVITA' E FINALITA'

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'Associazione senza scopi di lucro denominata "PUER - ODV".

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via Silvestri n. 226.

Su proposta del presidente, il comitato esecutivo approva e il comitato direttivo ratifica il cambio di sede nell'ambito della stessa città, l'Assemblea dei soci, riunita in seduta straordinaria, approva il trasferimento della sede in città diversa da Roma.

L'assemblea riunita in seduta ordinaria e/o straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo approva l'apertura di sedi sia in Italia che all'estero di Sezioni e Gruppi.

Art. 3 - Attività e finalità

L'Associazione esercita, senza fini di lucro, le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs n. 117 del 2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei



tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità.

L'Associazione, per lo svolgimento della propria attività, si ispira fondamentalmente al Messaggio Evangelico e all'insegnamento della Chiesa Cattolica nell'ascoltare ed aiutare il prossimo.

L'associazione opera nel campo della cooperazione per lo sviluppo, tutela, miglioramento dei diritti umani e solidarietà sia in ambito nazionale che internazionale, principalmente nei paesi in via di sviluppo, anche nell'ambito della valorizzazione delle risorse sia naturali che umane.

L'Associazione ha per scopo l'assistenza e l'aiuto ai minori, bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà sia in Italia che all'estero, a causa delle condizioni ambientali e sociali in cui vivono anche a causa di guerre, contaminazioni, carestie ed eventi naturali di ogni tipo e genere, è costituita da volontari che dedicano il proprio tempo e le proprie risorse per la realizzazione di un mondo capace di creare le condizioni in cui tutti i minori, bambini, ragazzi e famiglie possano crescere sani e con uguali possibilità di sviluppo fisico ed intellettuale e di integrazione nel mondo del lavoro.

L'associazione si propone di promuovere e sensibilizzare tutte le famiglie verso l'affido di minori e di sostenere iniziative volte alla tutela dei minori a rischio di emarginazione, di attivare percorsi di formazione il cui obiettivo sia produrre una riflessione condivisa sulle pratiche di intervento nel campo dell'affidamento di minori e sulle logiche che danno forma a tali pratiche, nel quadro delle trasformazioni familiari che si sono manifestate nel nostro contesto sociale e delle mutate sensibilità - istituzionali, giuridiche, psicologiche, pedagogiche, sociologiche - che tali trasformazioni hanno determinato.

I volontari e/o gli incaricati dovranno offrire testimonianza concreta e fattiva onde permettere ai minori, ai bambini, ai ragazzi ed alle famiglie di affrontare i problemi del proprio futuro con spirito di collaborazione, di condivisione, di rispetto reciproco e di tolleranza delle diverse etnie e religioni.

Per raggiungere quanto sopra esposto l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

1. Favorire iniziative che, secondo necessità e luogo,

saranno ritenute utili da sviluppare dagli Organi dell'Associazione, ideare e/o organizzare progetti, riconducibili agli scopi sociali, intervenire con le proprie iniziative di solidarietà in quelle zone in cui i minori, i bambini, i ragazzi e le famiglie non godono di tutti i diritti umani e sociali sanciti dalla carta delle Nazioni Unite;

2. intervenire in quelle realtà in cui le condizioni ambientali, a qualsiasi titolo, anche a causa di catastrofi, guerre ed eventi naturali, o comunque per le irresponsabilità degli uomini, mettano in pericolo la salute o il sano sviluppo fisico e psichico del genere umano con particolare attenzione ai minori, ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie;

3. creare opportunità di cooperazione, di conoscenza e di stima reciproca tra popoli diversi, promuovendo iniziative di ospitalità, di accoglienza, di assistenza e cura di minori, di bambini, di ragazzi e di famiglie in difficoltà, prescindendo totalmente dalla loro razza e religione;

4. promuovere iniziative di assistenza, ogni qual volta ciò sia possibile ed opportuno, nel rispetto delle normative locali, nazionali ed internazionali;

5. promuovere ogni tipo di azione benefica e di raccolta di prodotti atti alle necessità delle popolazioni e/o gruppi di minori, di bambini, di ragazzi e di famiglie in difficoltà;

6. promulgare ed attuare interscambi culturali, corsi di formazione ed attività lavorative rivolti ai minori, bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà;

7. organizzare convenzioni di volontariato, visite, viaggi di studio ed animazioni socioculturali;

8. favorire la sensibilizzazione ed il cammino di orientamento verso l'affido familiare di minori nella società in quanto l'associazione è già stata riconosciuta dal Comune di Roma, svolgere attività di sostegno alla soluzione dei problemi connessi con l'attività di affido familiare di minori; favorire la collaborazione con le attività inerenti all'affido familiare svolte dai servizi socio sanitari comunali e/o regionali; contribuire alla crescita delle iniziative solidali per la tutela dei diritti umani con particolare riguardo ai minori;

9. svolgere tutte quelle attività compatibili con lo status di Ente del Terzo Settore ed Ente morale, utili e necessarie ai fini della gestione delle attività inerenti al tempo libero e le attività sportive in genere.

Per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie finalità l'Associazione potrà collaborare con Istituzioni Pubbliche e Private nazionali e internazionali e con Enti pubblici e privati sia nazionali sia locali sottoscrivendo appositi accordi e convenzioni e partecipando a progetti e bandi di concorso;

Sostenere gli operatori Volontari ed il personale cooperante



che intendano svolgere l'attività e/o assumere incarichi in base alle loro qualità e/o capacità e/o conoscenze e/o competenze per il raggiungimento degli obiettivi concordati con il Direttivo riconducibili agli scopi sociali;
Coinvolgere e/o collaborare con altre organizzazioni, ONG, ETS, Cooperative, Consorzi, Organismi nazionali e internazionali, Enti Pubblici o privati, enti Locali, Università, Enti di ricerca, Organizzazioni in genere, per il raggiungimento degli obiettivi sociali;
Promuovere ricerche, studi, fattibilità di progetto con e senza partenariato;
Ricerca accordi di cooperazione internazionale a tutela dei diritti umani e di solidarietà.

Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle citate al primo comma dell'articolo 3, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale a norma dell'articolo 6 del D.Lgs 117 del 2017.

La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

SOCI - PATRIMONIO

Art. 6 - Requisiti dei soci

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, che dedicano il proprio tempo e le proprie risorse per la realizzazione di un mondo capace di creare le condizioni in cui tutti i minori, bambini, ragazzi e famiglie possano crescere sani e con uguali possibilità di sviluppo fisico ed intellettuale e di integrazione nel mondo del lavoro.

Possono divenire Soci, le persone fisiche o giuridiche residenti in Italia o stranieri residenti in Italia ovvero anche all'estero, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto presso la sede in un apposito registro anche su supporto informatico.

Art. 7 - Ammissione e diritti dei soci

I criteri d'ammissione dei soci e l'importo delle quote d'iscrizione sono proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci.

La domanda di ammissione è libera, e deve contenere l'impegno

ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Comitato Esecutivo.

Se entro cinque giorni dalla data di presentazione di una domanda non viene dato parere negativo, la stessa deve intendersi accolta.

La deliberazione di ammissione o di rigetto è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il Comitato Esecutivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è stata presentata.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 8 - Categorie di soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

Onorari,
Ordinari,

1. Sono soci onorari coloro che con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione, che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

2. Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli iscritti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilirne la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento



corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'esame deve essere effettuato presso la sede associativa, alla presenza di persona designata dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- " Richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- " Sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- " Espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al comitato esecutivo. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla soluzione di detto ricorso.

Il ricorso dovrà essere motivato e presentato, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Art. 11 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
2. per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
3. per delibera di espulsione;
4. per ritardato pagamento dei contributi.

Art. 12 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio sociale è costituito dai contributi dei soci e dei terzi, nonché da donazioni, eredità e legati e dai beni immobili ricevuti o acquisiti nell'esercizio dell'attività sociale.

In particolare, l'Associazione trae le proprie risorse economiche per il suo finanziamento e funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- " quote d'iscrizione e contributi degli associati;
- " eredità, donazioni e legati;
- " contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni pubbliche e private nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- " contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali pubblici e privati;

" entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
" proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi;
" erogazioni liberali degli associati, di privati e di terzi;
" entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
" altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

La quota associativa minima come previsto all'art. 7 è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 14 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

TITOLO III

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 15 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;



- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore dei conti;
- f) il Revisore legale dei conti;
- g) il Presidente;
- h) i Vicepresidenti;
- i) il Segretario;
- l) il Tesoriere Economo.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto e divenuta definitiva, automaticamente decadono dall'incarico ricoperto.

CAPO I

ASSEMBLEA

Art. 16 - Partecipazione all' Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice e/o mediante utilizzo di sistemi telematici.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita per l'assemblea e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la

convocazione potrà essere indetta dal Revisore.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Revisore.

Art. 18 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da uno dei Vicepresidenti e, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

Il Presidente ha la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 19 - Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Comitato esecutivo ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Il regolamento definisce i criteri e le condizioni per la

presentazione delle candidature a ricoprire le cariche sociali e per partecipare alle elezioni del presidente e del Consiglio.

Art. 20 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

in sede ordinaria

- a) nomina e revoca il Presidente dell'associazione ed i componenti degli organi sociali previsti dal D.Lgs. 117 del 2017;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio d'esercizio e l'eventuale bilancio sociale, il bilancio preventivo e le relazioni consuntive e preventiva del Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- g) discute e delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria

- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua comparente dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, e su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;

- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all' Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci da sottoporre all' Assemblea, e porre in essere tutti gli adempimenti ad essi relativi;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- approvare il regolamento interno;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 22 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri elettivi, non inferiore a dieci e non superiore a quindici compreso il Presidente, nominati dall'assemblea ordinaria. La stessa assemblea nomina il Presidente dell'associazione, che è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Tutto il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

Il consiglio elegge nel suo seno: i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre

riunioni consecutive nell' arco di un anno sociale, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 23 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta l'anno e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente almeno dieci giorni prima delle riunioni mediante avviso scritto, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti eletti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio risultano da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Revisore dei conti è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio demanda al Comitato esecutivo

l'adempimento di tutti gli atti necessari al funzionamento ed alla gestione dell'associazione, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio stesso.

Art. 24 - Presidente

Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare al Vice Presidente o a più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito da uno dei due Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 25 - Vicepresidente

Visto il carattere nazionale dell'Associazione in seno al Consiglio Direttivo vengono nominati due Vicepresidente.

Il Vicepresidente può sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, e può svolgere incarichi specifici su designazione del Presidente stesso.

Nell'ambito delle deleghe loro assegnate, rappresentano l'Associazione con poteri disgiunti di firma e per la sola ordinaria Amministrazione.

Apposite norme di regolamentazione sono demandate al regolamento interno.

Art. 26 - Presidente Onorario

Ha diritto ed essere nominato Presidente Onorario il Presidente dell'Associazione cessato dall'incarico alla scadenza naturale del mandato. Viene nominato con delibera del Consiglio Direttivo e viene investito della carica solo con il proprio consenso.

Eventuali compiti istituzionali in seno all'Associazione saranno attribuiti dal Consiglio Direttivo, anche in merito a quanto stabilito dal regolamento dell'Associazione stessa.

CAPO III

COMITATO ESECUTIVO

Art. 27 - Comitato Esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dai due vicepresidenti, dal segretario e dal tesoriere.

I responsabili dei progetti di accoglienza ed eventuali altri consiglieri o responsabili di incarichi associativi

supporteranno il comitato a seconda delle necessità.
Il comitato esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal consiglio direttivo.
Per le convocazioni delle adunanze del comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del consiglio direttivo.

CAPO IV

ORGANO DI CONTROLLO, REVISORE

Art. 28 - Organo di controllo, Revisore dei conti, Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 117 del 2017, l'assemblea deve nominare un organo di controllo, anche monocratico, disciplinato dalla normativa prevista in detto articolo.

Il Revisore dei conti è organo di controllo amministrativo.

Il Revisore ha il compito di:

"esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;

"controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;

"controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.

Oltre al Revisore viene nominato un supplente che subentra in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico del membro effettivo.

I revisori sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

L'incarico di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117 del 2017, l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, disciplinati dalla normativa prevista in detto articolo.

CAPO V

SEGRETARIO

Art. 29 - Segretario dell'Associazione

Il Segretario ha compiti istituzionali e rappresentativi demandati per ogni singolo e specifico atto dal Presidente dell'Associazione con il parere, espresso, del Comitato Esecutivo. Nel medesimo modo provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti ed associazioni in genere ivi compresi quelli di paesi stranieri.



CAPO VI
TESORIERE ECONOMO

Art. 30 - Il Tesoriere Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo. Ha poteri di firma bancari a firma assieme al Presidente ed al Segretario insieme al Presidente e le pubbliche amministrazioni, disgiunta, intrattiene assieme al Presidente ed al Segretario i rapporti tra l'Associazione e gli altri enti ed associazioni in genere ivi compresi quelli di paesi stranieri.

TITOLO IV
BILANCIO

Art. 31 - Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 ed 87 del D.Lgs. 117 del 2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione, e depositato, a cura del Consiglio Direttivo, presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117 del 2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 32 - Destinazione di utili ed avanzi di gestione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V
GRUPPI

Art. 33 - Gruppi

Per una maggiore presenza nel territorio ed una migliore organizzazione associativa vengono istituiti i singoli gruppi.

I gruppi si possono costituire con un minimo di cinque soci. Essi, oltre a quanto sottoindicato, saranno regolati da apposite norme stabilite dal regolamento dell'Associazione approvato dal Consiglio Direttivo.

a) Le strutture territoriali sono istituite con delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno cinque Soci, che ne stabilisce anche l'ambito territoriale di attività. Le delibere di istituzione dei gruppi debbono indicare l'onere che ne deriva all'Associazione nell'esercizio finanziario in corso ed in quello successivo ed i mezzi per farvi fronte.

b) Ad ogni singolo gruppo è preposto un delegato, definito responsabile, scelto tra i Soci del gruppo stesso. La nomina a detto incarico è proposta dall'Assemblea di gruppo, e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La revoca di tale incarico è proposta dall'Assemblea del gruppo, e revocata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'incarico di delegato è gratuito, ha durata quadriennale e può essere rinnovato.

c) I singoli gruppi hanno autonomia di iniziativa secondo quanto stabilito dal regolamento nell'ambito delle finalità dell'Associazione e nei limiti dei mezzi destinati a finanziarne l'attività. Svolgono, inoltre quelle attività che vengono ad esse affidate con deliberazione del Consiglio Direttivo. Determinano le previsioni di attività ed esaminano il resoconto delle attività svolte in riunioni alle quali sono invitati a partecipare tutti i Soci residenti nell'ambito territoriale. Il responsabile del gruppo, successivamente, entro il 31 marzo, relazionerà l'attività svolta e il programma di massima per l'anno in corso.

d) Tutti gli introiti percepiti dai singoli gruppi debbono essere versati alla sede centrale dell'Associazione e riportati in bilancio nel conto delle entrate dell'Associazione.

Nel bilancio di previsione dell'Associazione sono iscritte annualmente le somme destinate a finanziare le attività dei gruppi da determinarsi sulla base dei programmi e delle previsioni di spesa di cui al precedente punto c).

Tali somme sono versate periodicamente mediante ordini di accredito intestati al delegato, che ne assume le conseguenti responsabilità.

Alla fine di ogni anno sociale il delegato presenta al Consiglio Direttivo dell'Associazione il rendiconto delle spese effettuate con i relativi documenti giustificativi per il discarico delle somme accreditate.

Il delegato invia altresì alla sede centrale, entro il 30 aprile di ogni anno, il programma di massima dell'anno con la

relativa previsione di spesa ed entro il 31 maggio successivo presenta al Consiglio Direttivo dell'Associazione una relazione illustrativa dell'attività svolta dalla sezione nell'anno precedente.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 - Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento per qualsiasi causa designa uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 35 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo la nomina dell'arbitro sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Roma.

TITOLO VIII

NORMA DI RINVIO

Art. 36 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

De Cicco Sergio

Ernesto Caprino

NO

gnar
9
riat

ERB

La presente copia è conforme all'originale. Consta di venti
pagine di numero cinque fogli. Si rilascia in carta libera
per gli usi consentiti.
Vignanello, 06 novembre 2020

Fulco

